



Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma
Telefono 06-84911

COMUNICATO STAMPA

Roma, 10 gennaio 2013

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

I^a SEZIONE

L.N.P. – Serie A - Serie B

RIUNIONE GIOVEDI' 10 GENNAIO 2013

1. Ricorso A.S. ROMA S.p.A.

avverso il provvedimento di disputa della gara dei Quarti di finale Coppa Italia Fiorentina/Roma del 16.1.2013, in Firenze (Delibera della Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff n. 112/D del 21.12.2012)

La C.G.F.,
visto l'atto di contestuale significazione e reclamo presentato dalla società A.S. Roma S.p.A. di Roma,
visti gli atti del procedimento, nonché le memorie delle parti,
considerato che non spetta alla Corte alcuna valutazione circa l'atto di significazione rivolto direttamente alla Lega di appartenenza, con richiesta di determinazione in merito da parte della Lega stessa,
la C.G.F., visti i limiti fissati dall'ordinamento di settore alla propria *potestas iudicandi*,
dichiara il reclamo **IMPROPONIBILE**.

2. Ricorso TORINO F.C. S.p.A.

avverso la sanzione dell'ammenda di € 25.000,00 inflitta seguito gara Juventus/Torino dell'1.12.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 97 del 3.12.2012)

ORDINANZA

3. Ricorso Sig. URSINO GIUSEPPE

avverso la sanzione dell'inibizione fino al 31.1.2013 inflittagli seguito gara Juve Stabia/Crotone del 26.12.2012 (Delibera della Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff n. 59/D del 27.12.2012)

RESPINTO